



Università di Genova

AREA LEGALE E GENERALE - SETTORE PATRIMONIO, ENTI PARTECIPATI E
CONVENZIONI
AREA RISORSE E BILANCIO - SETTORE BILANCIO COMMERCIALE E IVA

LINEE GUIDA INERENTI AI PROCESSI DI COSTITUZIONE DI/ADESIONE A ENTI TERZI DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ E PARTECIPAZIONE A TALI ENTI CON INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI/UFFICI/STRUTTURE COINVOLTI E DELLE RELATIVE ATTRIBUZIONI

Approvate dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo il 22/09/2021, previo parere favorevole del senato accademico il 21/09/2021, con riserva di eventuali aggiornamenti o modifiche si rendano successivamente necessarie.

INDICE

1. PREMESSE

2. DEFINIZIONI

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

4. COSTITUZIONE DI/ADESIONE A ENTE TERZO (Associazioni, Consorzi, Fondazioni, Reti, Società, altri Enti)

1. Regolamentazione di Ateneo

2. Procedimento

3. Aspetti contabili

3.1. Bilancio Consolidato dell'Università

3.2. Informazioni in Nota Integrativa di Ateneo e comunicazioni annuali al MUR e al MEF/Corte dei Conti

3.3. Monitoraggio dell'indebitamento degli enti e società partecipate - limiti all'indebitamento delle Università

5. ATTO D'IMPEGNO A COSTITUIRE/COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)

1. Inquadramento giuridico

2. Regolamentazione di Ateneo

3. Procedimento

6. PARTECIPAZIONE ALL'ENTE TERZO

1. Modifiche statuto, atto costitutivo e patti parasociali dell'Ente Terzo

1.1. Regolamentazione di Ateneo

1.2. Procedimento

2. Rappresentanza negli organi dell'Ente Terzo

2.1. Regolamentazione di Ateneo

2.2. Procedimento

3. Pagamento quote partecipazione all'Ente Terzo

3.1. Regolamentazione di Ateneo

3.2. Procedimento

7. RECESSO DALL'ENTE TERZO

1. Regolamentazione di Ateneo

2. Procedimento

8. LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO DELL'ENTE TERZO

1. Regolamentazione di Ateneo

2. Procedimento

9. MONITORAGGIO DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ENTE TERZO

1. Verifica da parte degli organi di governo dell'Ateneo

1.1. Regolamentazione di Ateneo

1.2. Procedimento

2. Obblighi di pubblicazione su sito web di Ateneo - Amministrazione trasparente

2.1. Regolamentazione di Ateneo

2.2. Procedimento

3. Obblighi di pubblicazione su banche dati

3.1. Regolamentazione di Ateneo

3.2. Procedimento

10. RECAPITI PER INFORMAZIONI

11. DIAGRAMMI DI FLUSSO

1. Diagramma di flusso relativo alla partecipazione dell'Ateneo a un Ente Terzo

2. Diagramma di flusso relativo alla costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Ateneo e altre parti

1. PREMESSE

L'Università degli Studi di Genova, per il perseguimento dei propri fini istituzionali riconosciuti dallo Statuto, può costituire e partecipare a diverse tipologie di enti che possono assumere le forme consentite dalla legge, ovvero:

- associazioni con (o senza) personalità giuridica;
- fondazioni e fondazioni di partecipazione;
- consorzi;
- società consortili;
- società di capitali;
- reti.

Le presenti linee guida disciplinano i processi di costituzione di/adesione a enti terzi da parte dell'Università e la partecipazione a tali enti, con individuazione dei diversi soggetti/uffici/strutture coinvolti nel processo e delle relative attribuzioni e responsabilità.

Con esse si intende formalizzare la gestione delle suddette procedure di costituzione/adesione e partecipazione dell'Università a enti terzi, nonché le procedure di recesso dell'Università e le procedure di liquidazione e scioglimento di tali enti.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione di queste linee guida i procedimenti di costituzione:

- di società spin off, disciplinati da apposito regolamento e supportati da altri uffici (cfr. <https://unige.it/unimprese/Spinoffindice.shtml>);
- di centri interuniversitari di ricerca, costituiti con convenzione tra Atenei e supportati dal Settore affari generali dell'Area legale e generale (cfr. <https://unige.it/strutture/centri>);
- di contratti associativi, ovvero contratti che regolamentano attività congiunte tra l'Ateneo e altri partner, che non comportino la costituzione di una persona giuridica qualificabile come ente partecipato, di competenza di diversi uffici e strutture.

2. DEFINIZIONI

- **Adesione:** inizio partecipazione a Ente Terzo già costituito
- **ATS:** Associazione Temporanea di Scopo
- **Costituzione:** istituzione di Ente Terzo a cui partecipare
- **Ente Terzo:** Associazione, Consorzio, Fondazione, Società, Rete¹, altro Ente
- **Liquidazione:** gestione conclusiva dell'Ente Terzo finalizzata al suo scioglimento

¹ La Rete rappresenta, in generale, lo strumento giuridico-economico di cooperazione tra più partner mediante sottoscrizione di un "Contratto di Rete" con cui essi si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all'esercizio delle proprie finalità.

La disciplina di riferimento è costituita da un complesso di norme (D.L. 5/2009 conv. in L.33/2009 e modificato con L. 99/2009; D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010; D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012; D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012; L. 154/2016). Si distinguono due tipologie di strumenti:

- (a) la "Rete Contratto", contratto stipulato tra imprese per condividere uno o più obiettivi e un programma comune, ma senza dar luogo a un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese contraenti. Il contratto può avere anche un fondo patrimoniale comune e un organo comune. È soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante. Con Decreto 10 aprile 2014, n. 122 del Ministero della Giustizia (*Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese*) è stato tipizzato un modello standard di contratto;
- (b) la "Rete Soggetto", contratto stipulato tra imprese, dotato di fondo patrimoniale e di organo comune, che acquista soggettività giuridica autonoma iscrivendosi alla sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.

- **Organi di governo dell'Ateneo:** senato accademico (art. 16 ss. Statuto di Ateneo) e consiglio di amministrazione (art. 20 ss. Statuto di Ateneo)
- **Partecipazione:** periodo dalla costituzione di/adesione all'Ente Terzo sino al recesso/scioglimento
- **Recesso:** uscita dall'Ente Terzo
- **RTI:** Raggruppamento Temporaneo di Imprese (D. Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici)
- **Scioglimento:** chiusura/cessazione dell'Ente Terzo
- **Servizi notarili di Ateneo:** servizi affidati dall'Ateneo a notaio con determina dell'Area negoziale
- **Struttura dell'Ateneo:** le strutture fondamentali – dipartimenti e scuole (art. 32 dello Statuto di Ateneo); i centri di servizio con autonomia amministrativa e gestionale (art. 55 Statuto); le biblioteche di scuola (art. 57 Statuto); IANUA - Scuola superiore dell'Università degli Studi di Genova (art. 54 Statuto); i centri di eccellenza (seconda disposizione transitoria e finale dello Statuto).

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592** (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), artt. 60 e 61 (consorzi universitari);
- **Codice civile, artt. 14 ss.** (associazioni e fondazioni), **artt. 2247 ss.** (società), **artt. 2602 ss.** (consorzi);
- **D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), art. 35 bis, comma 1 (effetti di condanne);
- **D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33** (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), art. 22 (obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato);
- **D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39** (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della **legge 6 novembre 2012, n. 190**), art. 3 (inconfiribilità di incarichi), art. 9 (incompatibilità tra incarichi, cariche e attività) art. 20, comma 3 (pubblicazione dichiarazioni) e comma 5 (dichiarazione mendace);
- **D. L. 24 giugno 2014 n. 90** (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate);
- **D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50** (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - **Codice dei Contratti Pubblici**), art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici);
- **D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175** (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica - **TUSP**);
- **Regolamento Generale di Ateneo, artt. 33 ss.** (Partecipazioni, convenzioni e rapporti internazionali);
- **Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo, Titolo IV – Attività negoziale.**

4. COSTITUZIONE DI/ADESIONE A ENTE TERZO (Associazioni, Consorzi, Fondazioni, Reti, Società, altri Enti)

1. Regolamentazione di Ateneo

Lo **Statuto**, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017, fonte primaria interna di disciplina dell'Università di Genova, stabilisce che:

Art. 2 (Fonti di disciplina)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati, in applicazione del presente Statuto, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

Il **Regolamento generale di Ateneo**, emanato con D.R. n. 5955 del 4.12.2018, al Titolo VI - *Partecipazioni, convenzioni e rapporti internazionali* recita:

Art. 33 (Criteri generali di cooperazione)

“1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati.

2. L'Università può costituire associazioni, fondazioni, società, consorzi, reti nazionali e internazionali, anche a carattere temporaneo, e ogni altro organismo compatibile con la sua natura e con le sue finalità istituzionali, o aderire ad essi”.

Art. 34 (Partecipazione a società, consorzi e altri enti)

“1. La costituzione degli enti di cui all'articolo 33, comma 2, o l'adesione ad essi, avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo ed è attuata in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi generali di programmazione e sviluppo dell'Ateneo.

2. Su eventuale proposta delle strutture, il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, delibera la costituzione o l'adesione all'ente e ne approva l'atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali patti parasociali.

3. [omissis]

4. Il rettore sottoscrive l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente o l'atto di adesione, nonché gli eventuali patti parasociali.

5. [omissis]

6. La partecipazione dell'Università si conforma ai seguenti principi:(a) assenza di conflitti di interesse tra le attività dell'ente e le attività istituzionali dell'Ateneo e delle strutture che in esso operano;(b) disponibilità e legittimità di impegno allo scopo delle risorse finanziarie e organizzative richieste con esclusione dell'indebitamento; (c) espressa previsione di clausole a salvaguardia dell'Università in occasione delle diverse vicende societarie; limitazione del concorso dell'Università all'importo della quota di partecipazione, nel caso di ripiano di eventuali perdite; adeguata rappresentanza negli organi dell'ente.

7. [omissis]

8. [omissis]”.

Il **Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità**, emanato con D.R. n. 4151 del 01.12.2016, recita:

Art. 53 (Capacità negoziale)

1. *L'Università, quale istituzione dotata di personalità giuridica, è unico centro di imputazione degli effetti giuridici dell'attività negoziale, che viene esercitata nella piena capacità di diritto pubblico e privato e nel rispetto dei fini istituzionali.*
2. *L'attività contrattuale è disciplinata dal presente regolamento, dalle disposizioni degli altri regolamenti interni e dalla normativa vigente in materia.*

2. Procedimento

Qualora una o più Strutture dell'Ateneo siano interessate alla costituzione di un Ente Terzo con la partecipazione dell'Università e altri partner, oppure all'adesione dell'Università a un Ente Terzo già costituito, devono trasmettere, almeno 30 giorni prima rispetto all'eventuale termine perentorio entro cui occorrere procedere alla costituzione/adesione di cui sopra, al Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni per le valutazioni e verifiche di competenza, nonché per presentare la suddetta proposta alla deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo o alla decretazione del Rettore, in caso di motivata urgenza, la seguente documentazione:

- bozza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Ente Terzo di cui si propone la costituzione ovvero, in caso di proposta di adesione dell'Ateneo a ente già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Ente Terzo già approvati e vigenti. Con particolare riferimento alla costituzione di una nuova associazione, è opportuno che venga previsto nell'atto costitutivo e/o nello statuto l'impegno a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, cosicché il patrimonio dell'ente resti separato ed autonomo rispetto a quello degli associati e i creditori dell'ente non possano avanzare pretese economiche nei confronti dei singoli associati (ovvero, nel caso di specie, nei confronti dell'Università di Genova)²;
- nel caso di Ente Terzo già costituito, copia dell'ultimo bilancio approvato per la verifica da parte del Settore bilancio commerciale e IVA;
- una relazione motivazionale in ordine alla costituzione/adesione e alla scelta dei partner a cura del/i docente/i interessato/i alla partecipazione;
- una visura camerale aggiornata dei partner se iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o, altrimenti, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dei partner;
- copia della deliberazione del Consiglio della/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e (o del decreto d'urgenza del Direttore/Presidente della struttura, da sottoporre al Consiglio di Struttura per la ratifica) di approvazione:
 - dell'interesse alla costituzione/adesione di cui sopra;
 - dei previsti oneri a carico dell'Ateneo (e, per esso, della struttura coinvolta), sia dal punto di vista economico (con distinzione tra versamenti in conto capitale e versamenti in conto esercizio³) che strutturale (es. messa a disposizione di spazi o attrezzature) o di risorse umane, con l'attestazione che la partecipazione all'Ente Terzo è pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi di servizio del

² Si riporta quanto rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti di Ateneo nel verbale n. 104/2010: “*il Collegio ricorda in generale che appare più compatibile con la natura giuridica dell'Università il limitare le partecipazioni ai soli enti dotati di personalità giuridica*”. Pertanto, in occasione della delibera di adesione ad associazione non riconosciuta, l'Ateneo chiederà comunque all'associazione l'impegno ad ottenere la personalità giuridica.

³ Ai fini della corretta contabilizzazione dei corrispondenti costi nel bilancio dell'Ateneo dovranno distinguersi le somme dovute a titolo di conferimento patrimoniale iniziale da quelle eventualmente dovute a titolo di contributo al funzionamento (annuale o una tantum).

- personale interessato, e che non sussistono conflitti di interesse tra le attività dell'ente e le attività istituzionali dell'Ateneo e delle strutture che in esso operano⁴;
- dell'assunzione di tali oneri (con la precisazione che l'ammontare preventivato degli stessi sia sufficiente ad assicurare la totale copertura di ogni spesa);
 - della sussistenza/insussistenza di crediti/debiti/rapporti commerciali già in essere con la Struttura alla data della delibera (nel caso di adesione dell'Università a un Ente Terzo già costituito);
 - del nominativo del/i Referente/i per l'Università relativamente alla costituzione/adesione di cui sopra;
 - dei nominativi dei docenti che si ritiene di proporre al Rettore per la delega sino a revoca a partecipare alle sedute dell'organo deliberativo dell'Ente Terzo nonché per l'eventuale nomina/designazione/candidatura negli altri organi dell'Ente Terzo;
 - copia del documento da cui risulti espressamente l'eventuale termine entro cui occorre procedere alla costituzione/adesione di cui sopra;
 - in caso di urgenza richiesta al Rettore, adeguatamente motivata, di procedere con decreto ex art. 13 dello Statuto di Ateneo;
 - copia di tutta l'ulteriore documentazione ritenuta utile (il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni si riserva di farne eventualmente esplicita richiesta).

Dalla costituzione di un ente partecipato o dall'adesione al medesimo di regola non possono derivare in capo all'Ateneo obblighi di messa a disposizione di spazi e/o servizi, se non in casi eccezionali e debitamente motivati. È compito della struttura proponente proporre al Consiglio di amministrazione quali spazi/servizi dovrebbero essere conferiti all'ente partecipato, predisponendo una bozza di accordo che regolamenti tale rapporto e che preveda il rimborso dei costi sostenuti dall'Ateneo in proporzione alla superficie dei locali e/o ad altri criteri, quantificati dai competenti uffici dell'Ateneo. Il Consiglio di amministrazione verifica l'opportunità di tali previsioni e delibera in merito alla congruità degli importi richiesti e alle relative modalità di erogazione.

La suddetta proposta, come precisato all'art. 34, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, deve in ogni caso essere sempre coerente con la programmazione periodica dello sviluppo generale dell'Ateneo (Programma Triennale) pubblicata nel sito web dell'Università alla pagina "https://unige.it/trasparenza/altri_atti_generali.html".

Successivamente all'eventuale approvazione, da parte degli organi di governo dell'Ateneo, della costituzione di un Ente Terzo da parte dell'Università, è necessario che la/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e concordi/no direttamente con la Segreteria del Rettore l'appuntamento con il notaio incaricato, possibilmente presso il Rettorato, per la sottoscrizione dell'atto costitutivo, tenendo aggiornato il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni (sono possibili in genere firme delle parti in date e luoghi diversi sempre in presenza del medesimo notaio).

Qualora l'incarico al notaio spetti all'Ateneo, in quanto promotore la costituzione dell'Ente Terzo, l'affidamento di tale incarico è a cura della/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e che ha/hanno assunto ogni onere relativo alla costituzione, previa verifica, con il Settore acquisti servizi dell'Area negoziale, dell'eventuale vigenza di Accordo per i servizi notarili dell'Ateneo, e quindi della possibilità di avvalersi del notaio di Ateneo.

⁴ Si configura una situazione di conflitto d'interessi quando la partecipata svolga o potrebbe svolgere attività che le procurino un vantaggio a danno dell'immagine e/o degli interessi dell'Università, o penalizzi l'attività istituzionale di formazione, ricerca e servizio pubblico dell'Ateneo, o si ponga comunque in concorrenza con le attività dell'Università.

Analogamente, nel caso occorra che il Rettore deleghi con procura notarile altro docente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, l'affidamento di tale incarico è a cura della/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e che ha/hanno assunto ogni onere relativo alla costituzione, verificata, anche in questo caso, con il Settore acquisti servizi l'eventuale vigenza di Accordo per i servizi notarili dell'Ateneo.

Nel caso, invece, di approvazione da parte degli organi di governo dell'Ateneo dell'adesione ad un Ente Terzo già costituito, che non rende necessario l'intervento del notaio, è il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni che provvede direttamente a trasmettere all'ente le comunicazioni e/o moduli necessari.

3. Aspetti contabili

Il Settore Patrimonio, Enti partecipati e Convenzioni fornisce all'Area Risorse e Bilancio dell'Ateneo, competente in materia, tutte le informazioni necessarie alle rilevazioni contabili e agli obblighi di comunicazione connessi alla partecipazione dell'Università di Genova in enti e società terze.

I principali adempimenti sono:

- l'iscrizione e l'aggiornamento delle poste dell'attivo patrimoniale in bilancio;
- la verifica dei presupposti dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- il monitoraggio dei risultati gestionali degli enti e società partecipate, anche ai fini dell'esposizione in Nota Integrativa e delle comunicazioni annuali dovute al MUR e al MEF.

3.1 Bilancio Consolidato dell'Università

Nel caso in cui la percentuale di partecipazione dell'Ateneo nell'ente terzo superi la soglia del 50% del capitale sociale o si configuri il controllo ai sensi del Codice Civile⁵, **il bilancio dell'ente terzo dovrà essere consolidato nel Bilancio Unico di Ateneo**. A tale fine l'ente terzo dovrà adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale compatibile con quello dell'Ateneo al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato dell'Università.

Il D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 (*Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*), all'art. 6 (Bilancio consolidato) stabilisce infatti che:

⁵ Art. 2359 C.C. - Società controllate e società collegate:

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2. L'area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni⁶;

b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;

c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;

d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.

3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2.

3.2 Informazioni in Nota Integrativa di Ateneo e comunicazioni annuali al MUR e al MEF/Corte dei Conti

Ogni anno il **Bilancio Unico di Ateneo** deve fornire adeguata informativa sui propri enti e società partecipate evidenziando, per ciascuno di essi, i risultati gestionali (Capitale Sociale, Patrimonio Netto, Utile/Perdita, percentuale di partecipazione), i costi sostenuti per l'adesione e il mantenimento, i crediti e i debiti complessivamente iscritti nei confronti degli stessi.

Il Manuale Tecnico Operativo MUR (MTO), adottato con Decreto Direttoriale 1055 del 30 maggio 2019, ha fornito le specifiche sul contenuto minimo di detta informativa, in ottemperanza all'art. 5 del D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 (*Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e bilancio unico d'ateneo d'esercizio*) che al comma 6 recita: *Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.*

Sono inoltre previste annualmente:

- la compilazione di uno specifico allegato denominato 'enti e società partecipate', con analogo contenuto, in sede di presentazione del **bilancio 'riclassificato' ex D.I. MUR-MEF 1/3/2007** (*Criteri per l'Omogenea redazione dei Conti Consuntivi delle Università*);

- la dichiarazione denominata '**Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti**' dovuta al MEF ex DL 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114

⁶ Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):

"3. Per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università".

(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) che, all'art. 17, prevede la Ricognizione degli enti pubblici e l'unificazione delle banche dati delle società partecipate. Detta dichiarazione contiene, oltre ai risultati gestionali come sopra, informazioni sui servizi affidati, sui flussi finanziari in entrata e in uscita dal bilancio dell'Ateneo, sulle partecipazioni indirette.

3.3 Monitoraggio dell'indebitamento degli enti e società partecipate - limiti all'indebitamento delle Università

Va infine ricordato che – al verificarsi di determinate condizioni - eventuali forme di indebitamento finanziario contratto da enti e società partecipate debbono essere individuate e monitorate: il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 49 (*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, c. 1, L.240/2010*) abrogando l'art. 7 c. 5 della L.168/1989 e l'art. 3 c. 3 della Legge 430/1991, ha infatti ridefinito il limite massimo alle spese di investimento da parte degli Atenei sulla base di un nuovo indicatore (art. 6), disciplinando il caso in cui gli Atenei debbano predisporre anche il piano di sostenibilità finanziaria corredato della Relazione del Collegio dei Revisori che tenga conto della situazione di indebitamento degli enti e società partecipate (art. 7).

5. ATTO D'IMPEGNO A COSTITUIRE/COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)

1. Inquadramento giuridico

L'associazione temporanea di scopo (ATS) è un accordo in base al quale i partecipanti conferiscono ad uno di essi (definito capofila) un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore per la realizzazione di un progetto di interesse comune. In tale contratto sono previsti i diritti e gli obblighi delle organizzazioni co-proponenti e la nomina dell'ente capofila deputato a mantenere i rapporti con i terzi. Tutti i soggetti co-proponenti sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi fino al termine di tutte le attività progettuali.

Per effetto di tale accordo, gli Associati conferiscono al Capofila:

- il mandato di presentare il progetto, in caso di costituzione dell'ATS in momento antecedente la presentazione del progetto medesimo;
- il coordinamento generale del progetto, la rappresentanza e la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria della sua gestione nei confronti del soggetto finanziatore;
- il potere di sottoscrivere gli atti relativi all'esecuzione del progetto in nome e per conto dell'ATS;
- la facoltà di incassare le somme erogate dal soggetto finanziatore.

All'ATS sono applicate in analogia le norme sulle associazioni, con specifico riferimento a quelle relative alla Associazione Temporanea di Imprese (o Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI⁷) e le norme di cui agli artt. 1703 e ss. in tema di mandato. Si precisa che l'Ateneo partecipa

⁷ Il codice dei contratti pubblici definisce (art. 3, c. 1, lett. u) il «raggruppamento temporaneo» come un *insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.*

per lo più ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) e non a Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), non essendo formalmente un'impresa.

L'Ateneo può assumere il ruolo sia di Capofila che di mero Associato.

2. Regolamentazione di Ateneo⁸

L'Art. 34 (Partecipazione a società, consorzi e altri enti) comma 3 del Regolamento generale di Ateneo recita:

“3. La partecipazione ad associazioni o raggruppamenti di carattere temporaneo è deliberata dal consiglio di amministrazione anche su proposta delle strutture”.

3. Procedimento

Giova innanzitutto evidenziare che il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni fornisce supporto giuridico-amministrativo unicamente in ordine alla sottoscrizione da parte del Rettore o suo delegato/procuratore di atti di impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e/o di atti costitutivi di ATS in occasione della presentazione di un'offerta di prestazioni a seguito di relativo Avviso o Invito⁹; il suddetto Settore non fornisce invece supporto per la costituzione di altre forme di aggregazione, che non danno origine ad un'associazione temporanea da costituirsi con atto notarile.

Per tutti gli altri adempimenti inerenti la presentazione della domanda di partecipazione, a seguito di Avviso o Invito per l'esecuzione di prestazioni (predisposizione del progetto, compilazione della modulistica richiesta, ecc.), occorre che la/le struttura/e interessate/coinvolve si avvalgano del proprio personale anche amministrativo interno nonché, se occorrente, della consulenza/supporto degli altri uffici dell'Ateneo competenti.

⁸ Cfr anche l'art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, i seguenti commi:

“7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.”.

⁹ In genere la proposta progettuale viene presentata al committente da una costituenda ATS che si costituisce compiutamente solo dopo l'eventuale accettazione di tale proposta, per cui il Consiglio di Amministrazione viene in questi casi chiamato a deliberare contestualmente sulla sottoscrizione dell'atto di impegno a costituire l'ATS e sulla eventuale sottoscrizione dell'atto di costituzione dell'ATS nel caso in cui la proposta progettuale venga accolta.

La documentazione necessaria al Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni - salvo variazioni per uno specifico progetto - per presentare alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo o alla decretazione d'urgenza del Rettore la richiesta di sottoscrizione di un atto di impegno a costituire un'ATS e/o di un atto di costituzione di un'ATS, è la seguente:

- copia dell'Avviso o Invito ad offrire l'esecuzione di prestazioni a cui si intende partecipare, con i relativi allegati;
- copia dell'offerta di esecuzione delle prestazioni e della relativa documentazione che si intende presentare a seguito del suddetto invito, salvo che si tratti di offerta al momento riservata nel quale caso occorre un documento esplicativo in merito;
- bozza dell'atto di impegno a costituire l'ATS adeguatamente compilato, con l'espressa indicazione di quale soggetto verrà designato come capofila mandatario;
- bozza dell'atto costitutivo dell'ATS;
- copia di tutta l'ulteriore documentazione disponibile connessa all'atto di impegno a costituire l'ATS e/o all'atto di costituzione dell'ATS;
- una relazione motivazionale a cura del/i Responsabile/i Scientifico/i del progetto per conto dell'Università in ordine alla scelta dei partner con cui si intende costituire l'ATS;
- una visura camerale aggiornata di tali partner, qualora iscritti alla C.C.I.A.A. o, altrimenti, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia della deliberazione del Consiglio del Dipartimento/i (o di altra/e Struttura/e universitaria/e) coinvolto/i (o del Decreto del Direttore da sottoporre al Consiglio di Dipartimento/Struttura per la ratifica) di approvazione:
 - dell'offerta di esecuzione di prestazioni che si intende presentare;
 - delle percentuali di attività e di finanziamento di ciascuna delle parti dell'offerta;
 - degli oneri a carico dell'Ateneo [e, per esso, del Dipartimento/i (o altra/e Struttura/e) coinvolto/i], sia dal punto di vista economico che strutturale o di risorse umane, con l'attestazione che lo svolgimento dell'attività è pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi di servizio del personale interessato, e che non sussistono conflitti di interesse tra le attività dell'ente e le attività istituzionali dell'Ateneo e delle strutture che in esso operano;
 - dell'assunzione di tali oneri (con la precisazione che l'ammontare del corrispettivo previsto sia sufficiente ad assicurare la totale copertura degli oneri derivanti dall'attività);
 - del nominativo del/i Responsabile/i Scientifico/i del progetto per l'Università;
- bozza del contratto per la disciplina dell'attività da svolgersi successivamente all'approvazione dell'aggiudicazione, se già disponibile;
- copia del documento da cui risulti espressamente il termine entro cui occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto di impegno a costituire l'ATS e/o dell'atto di costituzione dell'ATS;
- in caso di urgenza, richiesta al Rettore, adeguatamente motivata, di procedere con decreto ex art. 13 dello Statuto di Ateneo.

Tutti i documenti di cui sopra devono essere trasmessi al Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni almeno 30 giorni prima rispetto al termine perentorio previsto per la presentazione della domanda di partecipazione all'Invito onde consentire di procedere in tempo utile alle successive necessarie incombenze di competenza.

Qualora dalla costituzione dell'ATS dovessero derivare obblighi di messa a disposizione di spazi dell'Ateneo, il Consiglio di amministrazione dovrà espressamente autorizzarli previa verifica di opportunità e delle modalità di ristoro delle spese sostenute (come già espresso al punto 4.2).

Successivamente all'eventuale approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, della sottoscrizione di un atto di impegno a costituire un'ATS e/o di un atto di costituzione di un'ATS, è necessario che la/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e concordi/no direttamente con la Segreteria del Rettore l'appuntamento per la sottoscrizione del suddetto atto, possibilmente presso il Rettorato, tenendo aggiornato il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni (sono possibili in genere firme delle parti in date e luoghi diversi, entro il termine di scadenza).

Nel caso di sottoscrizione di atto costitutivo di ATS la firma del Rettore deve avvenire in presenza di notaio incaricato dal costituendo Capofila (qualora tale costituendo Capofila sia l'Ateneo, l'incarico al notaio deve essere conferito a cura della/e Struttura/e universitaria/e a cui/alle quali il consiglio di amministrazione ha attribuito ogni onere connesso, previa verifica con il Settore acquisti servizi dell'Area negoziale della vigenza di Accordo di servizi notarili di Ateneo).

Analogamente, nel caso occorra che il Rettore deleghi con procura notarile altro docente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo di ATS, l'affidamento di tale incarico è a cura della/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e a cui/alle quali il consiglio di amministrazione ha attribuito ogni onere connesso, previa anche in tal caso verifica con il Settore acquisti servizi della vigenza di Accordo di servizi notarili di Ateneo).

6. PARTECIPAZIONE ALL'ENTE TERZO

1. Modifiche statuto, atto costitutivo e patti parasociali Ente Terzo

1.1 Regolamentazione di Ateneo

L'art. 34 (Partecipazione a società, consorzi e altri enti) comma 5 del Regolamento generale di Ateneo recita:

“5. Le modifiche allo statuto e agli eventuali patti parasociali, nonché la proposta di dismissione della partecipazione sono approvate dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico”.

1.2. Procedimento

Qualora nell'ambito di un Ente Terzo partecipato dall'Ateneo emerga una proposta di modifica dello statuto, dell'atto costitutivo e/o dei patti parasociali¹⁰, occorre che le Strutture

¹⁰ I patti parasociali sono accordi tra soci, o tra soci e terzi, stipulati al di fuori dell'atto costitutivo e dello statuto della società, con cui i medesimi si obbligano a tenere un determinato comportamento nella società o verso la società.

Essi hanno un'efficacia non reale ma obbligatoria, in ossequio al disposto dell'art. 1372 c.c.: vincolano infatti esclusivamente i contraenti, senza produrre effetti nei confronti dei terzi estranei alla convenzione, siano essi gli altri soci, la società o soggetti terzi. Il mancato rispetto dell'obbligo previsto comporta, pertanto, soltanto l'obbligo di risarcimento dei danni nei confronti degli altri aderenti all'accordo.

Sono disciplinati agli artt. e 2341 bis e 2341 ter del Codice civile, volti a stabilirne i limiti di durata nonché a garantirne, tramite adeguate forme pubblicitarie, la necessaria trasparenza.

Le tre principali tipologie di patti parasociali sono:

- a) sindacati di voto, con cui i soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui voteranno in assemblea. Questo tipo di patto ha la funzione di dare stabilità alla condotta della società se l'accordo è tra i soci di maggioranza. Tra i soci di minoranza, invece, tale accordo consente una più efficace opposizione alla maggioranza precostituita e, pertanto, una migliore difesa degli interessi comuni;
- b) sindacati di blocco, con cui i soci si obbligano a non vendere le proprie azioni o quote societarie per un certo periodo di tempo, o a subordinarne il trasferimento al gradimento o alla prelazione degli altri soci del sindacato. Questo tipo di patto ha la funzione di evitare l'ingresso in società di soggetti non graditi o a mantenere omogenea e stabile la composizione della compagine sociale;
- c) sindacati di controllo, con cui più soci aventi partecipazioni minoritarie si accordano per esercitare in modo congiunto un'influenza dominante sulla società, al fine di condizionarne le scelte economiche e gestionali.

dell'Università interessate trasmettano, almeno 30 giorni prima rispetto al termine perentorio previsto per l'approvazione del nuovo statuto/dei nuovi patti parasociali, al Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni, per le valutazioni e verifiche di competenza e per potere successivamente presentare la suddetta proposta alla deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo o alla decretazione del Rettore in caso di motivata urgenza, la seguente documentazione:

- bozza dello statuto e/o dei patti parasociali dell'Ente Terzo contenenti le proposte di modifica;
- una tabella che mostri, articolo per articolo, nella prima colonna lo statuto o i patti parasociali dell'Ente Terzo vigenti e nella seconda colonna la bozza del nuovo statuto o dei nuovi patti parasociali con chiara evidenza articolo per articolo delle proposte di modifica;
- una relazione illustrativa in ordine alla proposta di modifica dello statuto e/o dei patti parasociali dell'Ente Terzo a cura del/i docente/i interessato/i alla partecipazione;
- copia della deliberazione del Consiglio della/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e (o del Decreto del Direttore da sottoporre al Consiglio di Struttura per la ratifica) di approvazione:
 - o della proposta di modifica dello statuto e/o dei patti parasociali dell'Ente Terzo di cui sopra;
 - o degli eventuali nuovi oneri previsti a carico dell'Ateneo (e, per esso, della/e Struttura/e coinvolta/e), sia dal punto di vista economico che strutturale o di risorse umane (con l'attestazione che la partecipazione all'Ente Terzo è pienamente compatibile con il prioritario e regolare svolgimento degli obblighi di servizio del personale interessato, e che non sussistono conflitti di interesse tra le attività dell'ente e le attività istituzionali dell'Ateneo e delle strutture che in esso operano);
 - o dell'assunzione di tali eventuali nuovi oneri, con la precisazione che l'ammontare preventivato degli stessi sia sufficiente ad assicurare la totale copertura di ogni spesa;
- copia del documento da cui risulti espressamente l'eventuale termine entro cui occorre procedere alla modifica dello statuto e/o dei patti parasociali dell'Ente Terzo di cui sopra;
- in caso di urgenza, richiesta al Rettore, adeguatamente motivata, di procedere con decreto ex art. 13 dello Statuto di Ateneo;
- copia di tutta l'ulteriore documentazione ritenuta utile (il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni si riserva di farne eventualmente esplicita richiesta).

Si rammenta che la delibera (o il decreto rettorale d'urgenza) di Ateneo che autorizza la modifica dello statuto, dell'atto costitutivo o dei patti parasociali dell'ente deve precedere quella degli organi dell'ente stesso.

Successivamente all'eventuale approvazione, da parte degli organi di governo dell'Ateneo, della proposta di modifica dello statuto e/o dei patti parasociali, il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni cura in genere la delega rettorale al docente appositamente segnalato per partecipare all'assemblea dell'Ente Terzo, che approva davanti al notaio la modifica dello statuto e/o provvede a raccogliere la firma del Rettore sui nuovi patti parasociali.

Qualora, tuttavia, venga richiesto dall'Ente Terzo che il Rettore deleghi con procura notarile il docente che parteciperà all'assemblea dell'ente, l'affidamento dell'incarico al notaio è a cura della/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e che hanno assunto ogni onere relativo alla partecipazione all'ente stesso, previa anche in tal caso verifica con il Settore acquisti servizi della vigenza di Accordo per i servizi notarili di Ateneo.

2. Rappresentanza negli organi dell'Ente Terzo

2.1. Regolamentazione di Ateneo

L'art. 35 (Designazione, compiti e funzioni dei rappresentanti dell'Università) del Regolamento generale di Ateneo recita:

“1. Il rettore nomina o designa i rappresentanti dell'Università negli organi degli enti partecipati; ove previsto dalla legge o dallo statuto dell'ente, è assunta deliberazione del consiglio di amministrazione”.

2.2. Procedimento

In occasione della costituzione di/dell'adesione a Ente Terzo, oppure in occasione della scadenza periodica di organi di governo o tecnici in carica, spetta al Rettore effettuare con apposite note le nomine/designazioni/candidature dei rappresentanti dell'Università previste dallo Statuto dell'Ente Terzo, accompagnate da note concernenti gli adempimenti connessi di spettanza dei rappresentanti.

In tali circostanze spetta alla/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e segnalare all'attenzione del Rettore i nominativi di docenti disponibili ad assumere la carica, salva in casi eccezionali l'indicazione di personale tecnico-amministrativo.

Il Rettore successivamente, in conformità a quanto previsto dallo statuto dell'Ente Terzo, provvede alla nomina diretta dei rappresentanti dell'Ateneo oppure alla loro designazione (se la nomina spetta all'Ente Terzo su designazione dell'Università) oppure alla loro candidatura (se nessuna nomina o designazione è espressamente riservata all'Ateneo).

Le nomine/designazioni/candidature negli organi di governo dell'Ente Terzo sono in ogni caso subordinate all'autocertificazione da parte degli interessati, con apposito modulo fornito dall'ufficio competente, dell'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico (cfr D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165¹¹ e D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39¹²).

11 Art. 35 bis, c. 1 D. Lgs. 165/2001 e smi: *“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.”.*

12 Art. 20, c. 5 D. Lgs. 39/2013 e smi: *“Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.”*

Art. 20, c. 3 D. Lgs. 39/2013 e smi: *“Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.”*

Art. 3, c. 7 D. Lgs. 39/2013 e smi: *“Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.”*

Art. 9 D. Lgs. 39/2013 e smi: *“Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali 1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.”*

Le autocertificazioni vengono pubblicate sul sito web dell'Ateneo nelle apposite pagine dell'Amministrazione Trasparente e, nel caso di sopravvenute variazioni, gli interessati devono darne pronta comunicazione al Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni affinché possa provvedere ai conseguenti adempimenti.

La durata della carica è quella prevista dallo statuto dell'Ente Terzo.

Se nel corso della carica subentrano eventi connessi allo stato di servizio del rappresentante dell'Ateneo (ad esempio collocamento a riposo), il rappresentante deve comunicarli tempestivamente al Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni per la verifica degli adempimenti eventualmente necessari.

Circa, invece, la rappresentanza dell'Ateneo nell'organo assembleare dell'Ente Terzo, il Rettore, qualora non partecipi personalmente alle riunioni, delega, di volta in volta per ogni assemblea (eventualmente fornendo specifiche indicazioni di voto) oppure per tutte le assemblee, con provvedimento sino a revoca, un rappresentante (un docente, salvo eccezioni) il cui nominativo spetta alla/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e segnalare all'attenzione del Rettore.

Anche in questo caso la delega è accompagnata da una nota concernente gli adempimenti connessi di spettanza del delegato, mentre specifiche indicazioni di voto possono essere comunicate all'occorrenza al delegato sino a revoca da parte del Rettore tramite il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni.

Inoltre il Settore bilancio commerciale e IVA, in occasione di Assemblea chiamata ad approvare un bilancio, trasmette al delegato, se ritenuto necessario, un promemoria circa tale bilancio.

Le indicazioni fornite ai rappresentanti dell'Ateneo con le note concernenti gli adempimenti connessi alla rappresentanza devono essere scrupolosamente osservate ed eseguite.

Viste le ricadute della partecipazione dell'Ateneo ad altri enti sia ai fini giuridici e contabili, sia per la valutazione della qualità della ricerca, è dovere di ciascun rappresentante dell'Ateneo negli organi degli enti partecipati monitorare attentamente la gestione dell'ente e segnalare tempestivamente al Rettore e agli uffici deputati ogni situazione di criticità.

In particolare, i rappresentanti di Ateneo negli organi deliberanti o di controllo di ciascun ente partecipato sono tenuti a:

- (a) garantire un continuo monitoraggio sul rapporto partecipativo, coordinandosi con gli uffici amministrativi preposti e assicurando una tempestiva trasmissione dei documenti richiesti dagli uffici, che, in tal modo, potranno informare gli organi di governo dell'Ateneo al fine di deliberare le opportune linee d'azione;
- (b) garantire, nell'arco dell'intero mandato, una costante partecipazione alle riunioni degli organi in cui sono stati nominati;
- (c) informare preventivamente gli uffici preposti in caso di giustificata impossibilità a partecipare alle sedute di tali organi, in modo da consentire la predisposizione di eventuale delega ad altro soggetto;
- (d) trasmettere tempestivamente agli uffici competenti, non appena disponibili, copia del verbale di seduta, corredato da eventuali proprie osservazioni, e copia dei bilanci preventivi (ove previsti) e consuntivi, corredati dalla relazione dell'organo di controllo;
- (e) segnalare tempestivamente agli uffici competenti ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione che possa comportare ricadute sul bilancio dell'Ateneo, trasmettendo eventuale documentazione di supporto.

Laddove il mancato rispetto degli obblighi sopraelencati provochi un aggravio finanziario per il bilancio dell'Ateneo, l'Amministrazione valuterà la sussistenza degli estremi dell'eventuale

responsabilità diretta del rappresentante dell'Ateneo, o di altri docenti che collaborano con l'ente partecipato. Si rammenta, infatti, che i membri di nomina dell'Ateneo negli organi di gestione e controllo dell'ente partecipato possono essere soggetti alla responsabilità per danno erariale ad iniziativa della Corte dei Conti in sede giurisdizionale e/o alle responsabilità previste dal codice civile, specie in ambito societario.

3. Pagamento quote partecipazione all'Ente Terzo

3.1. Regolamentazione di Ateneo

L'art. 34 (Partecipazione a società, consorzi e altri enti) comma 6 del Regolamento generale di Ateneo recita:

“6. La partecipazione dell'Università si conforma ai seguenti principi:(a) assenza di conflitti di interesse tra le attività dell'ente e le attività istituzionali dell'Ateneo e delle strutture che in esso operano;(b) disponibilità e legittimità di impegno allo scopo delle risorse finanziarie e organizzative richieste con esclusione dell'indebitamento;(c) espresa previsione di clausole a salvaguardia dell'Università in occasione delle diverse vicende societarie; limitazione del concorso dell'Università all'importo della quota di partecipazione, nel caso di ripiano di eventuali perdite; adeguata rappresentanza negli organi dell'ente.”.

3.2. Procedimento

Consegue da quanto sopra che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo relativa alla costituzione di/adesione a Ente Terzo viene disposto, in genere sulla base della preventiva deliberazione in merito della/e Struttura/e interessata/e, anche su quale/i Struttura/e gravi/gravino i relativi oneri tra i quali, se previsti, il pagamento della quota di costituzione/adesione e il pagamento delle successive quote di partecipazione (nel caso di costituzione/adesione di interesse generale dell'Ateneo il pagamento delle suddette quote avviene a cura del Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni e a mezzo dell'Area risorse e bilancio).

Il versamento delle quote di partecipazione avviene a seguito dell'assunzione di determinazioni di spesa da parte del responsabile del budget cui la stessa viene imputata, in coerenza con i principi contabili e le disposizioni regolamentari in materia di spesa.

Tale/i Struttura/e, pertanto, quando ricevono direttamente dall'Ente Terzo o tramite il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni le suddette richieste di pagamento, devono provvedere autonomamente a tale pagamento entro la scadenza comunicata, avvisando dell'avvenuto versamento sia il suddetto Settore sia il Settore bilancio commerciale e IVA e inoltrando ai medesimi Settori per opportuna conoscenza copia della ricevuta quando pervenuta. Nel caso il pagamento di cui sopra spetti a più Strutture, appare opportuno individuare, previo accordo, un'unica Struttura che si faccia carico del versamento a nome dell'Ateneo e che ne richieda il rimborso *pro quota* alle altre Strutture.

Considerato quanto precede, le proposte di costituzione di/adesione a un Ente Terzo che comportino il pagamento di una quota di costituzione/adesione devono tenere in ogni caso in debita considerazione il bilancio preventivo di Ateneo già approvato, perché eventuali variazioni richiedono il corretto rispetto di tempi e modi di gestione. Pertanto, se l'incombenza è in capo al Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni in quanto trattasi di costituzione/adesione di interesse generale dell'Ateneo, tale ufficio deve essere adeguatamente e tempestivamente informato in merito.

7. RECESSO DALL'ENTE TERZO

1. Regolamentazione di Ateneo

L'art. 34 (Partecipazione a società, consorzi e altri enti) comma 5 del Regolamento generale di Ateneo recita:

“5. Le modifiche allo statuto e agli eventuali patti parasociali, nonché la proposta di dismissione della partecipazione sono approvate dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.”.

2. Procedimento

Il recesso dall'ente partecipato viene esercitato nei limiti e con le modalità previste dallo statuto dell'ente. Costituiscono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possibili cause di recesso:

- situazioni di criticità di bilancio o gestionali;
- previsioni di modifiche statutarie sostanziali, o mutamento di forma giuridica, tali da condurre l'Ateneo ad una valutazione di non opportunità nel proseguimento della partecipazione;
- riduzione e/o limitazione della rappresentanza dell'Ateneo negli organi dell'ente;
- introduzione di oneri di partecipazione in capo all'Ateneo o aumenti di capitale;
- mancato adeguamento dell'ente alla normativa vigente, o sua inerzia amministrativa;
- mancato invio della documentazione che consenta all'Ateneo il monitoraggio delle attività dell'ente;
- assenza di attività scientifica dell'ente, o venir meno dei motivi di interesse scientifico che avevano determinato l'adesione dell'Ateneo all'ente.

Qualora la/e Struttura/e dell'Ateneo coinvolte nella partecipazione dell'Università nell'Ente Terzo siano interessate al recesso dell'Ateneo dall'ente, occorre che tale/i Struttura/e trasmetta/no al Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni, almeno 30 giorni prima rispetto all'eventuale termine perentorio entro cui occorrere procedere al recesso di cui sopra, la seguente documentazione per le valutazioni e verifiche di competenza del Settore e per potere successivamente presentare la suddetta proposta alla deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo o alla decretazione del Rettore in caso di motivata urgenza:

- copia dell'ultimo bilancio approvato dall'Ente Terzo per la verifica da parte del Settore bilancio commerciale e IVA;
- una relazione motivazionale in ordine alla volontà di recedere di cui sopra a cura del/i docente/i interessato/i alla partecipazione;
- copia della deliberazione del Consiglio della/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e (o del Decreto del Direttore da sottoporre al Consiglio di Struttura per la ratifica) di approvazione:
 - o dell'interesse al recesso di cui sopra;
 - o dei previsti oneri connessi al recesso a carico dell'Ateneo (e, per esso, della/e Struttura/e coinvolta/e), sia dal punto di vista economico che strutturale o di risorse umane;
 - o dell'assunzione di tali specifici oneri ulteriormente a quelli assunti alla costituzione di/adesione all'Ente Terzo (con la precisazione che l'ammontare degli stessi sia sufficiente ad assicurare la totale copertura di ogni spesa);

- dell'attestazione sulla sussistenza/insussistenza di crediti/debiti/rapporti commerciali ancora in essere con la Struttura dell'Ateneo alla data di esercizio del recesso;
- in caso di urgenza, richiesta al Rettore, adeguatamente motivata, di procedere con decreto ex art. 13 dello Statuto di Ateneo.
- copia di tutta l'ulteriore documentazione ritenuta in merito di utile conoscenza (il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni si riserva di farne eventualmente esplicita richiesta).

Nel caso in cui gli organi di governo dell'Ateneo approvino il recesso dell'Ateneo dall'Ente Terzo, il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni provvede a trasmettere all'ente le comunicazioni necessarie.

8. LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO DELL'ENTE TERZO

1. Regolamentazione di Ateneo

L'Art. 34 (Partecipazione a società, consorzi e altri enti) del Regolamento generale di Ateneo recita: *“omissis*

5. Le modifiche allo statuto e agli eventuali patti parasociali, nonché la proposta di dismissione della partecipazione sono approvate dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

omissis.”

2. Procedimento

Qualora un Ente Terzo partecipato dall'Università avvii la sua liquidazione per il successivo scioglimento, occorre che la/e Struttura/e dell'Ateneo coinvolte nella partecipazione dell'Università all'ente trasmettano al Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni, di volta in volta nel corso dell'iter di liquidazione, la seguente documentazione, in tempo comunque utile per le valutazioni e verifiche di competenza, anche di tipo contabile, e per poter presentare la pratica di liquidazione e successivo scioglimento dell'ente alla deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo, o alla decretazione del Rettore in caso di motivata urgenza:

- copia dell'atto di avvio della liquidazione dell'Ente Terzo;
- una relazione in ordine all'attività svolta dall'Ente Terzo sino all'avvio della liquidazione, evidenziando che evidenzi le sopraggiunte cause di scioglimento dell'ente e le eventuali criticità connesse a cura del/i docente/i interessato/i alla partecipazione;
- copia dell'ultimo bilancio approvato da tale ente per la verifica da parte del Settore bilancio commerciale e IVA;
- copia della deliberazione del Consiglio della/e Struttura/e universitaria/e coinvolta/e (o del Decreto del Direttore da sottoporre al Consiglio di Struttura per la ratifica) in merito:
 - alla proposta definitiva di liquidazione dell'Ente Terzo rivolta dal liquidatore all'Ateneo;
 - ai previsti oneri connessi allo scioglimento a carico dell'Ateneo (e, per esso, della/e Struttura/e coinvolta/e), sia dal punto di vista economico che strutturale o di risorse umane;
 - all'assunzione di tali specifici oneri ulteriormente a quelli assunti alla costituzione di/adesione all'Ente Terzo;

- alla sussistenza/insussistenza di crediti/debiti/rapporti commerciali ancora in essere con la Struttura dell'Ateneo alla data di scioglimento;
- copia del documento da cui risulti espressamente l'eventuale termine entro cui occorrerebbe procedere allo scioglimento di cui sopra;
- in caso di urgenza, richiesta al Rettore, adeguatamente motivata, di procedere con decreto ex art. 13 dello Statuto di Ateneo.
- copia di tutta l'ulteriore documentazione ritenuta utile (il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni si riserva di farne eventualmente esplicita richiesta).

Nel caso in cui gli organi di governo dell'Ateneo approvino la chiusura della liquidazione proposta dal liquidatore e il conseguenziale scioglimento dell'Ente Terzo, il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni provvede a trasmettere all'ente le comunicazioni necessarie e a gestire, in collaborazione con il Settore bilancio commerciale e IVA, gli adempimenti connessi.

9. MONITORAGGIO DELLA PARTECIPAZIONE A ENTE TERZO

1. Verifica degli organi di governo dell'Ateneo

1.1 Regolamentazione di Ateneo¹³

¹³ Cfr anche l'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP che recitano:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 [ossia la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, approvata dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 27 settembre 2017], le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]."

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4¹³;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio¹³ non superiore a un milione di euro¹³;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 723) l'introduzione del **comma 5-bis all'art. 24**, che così recita: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, **fino al 31 dicembre 2021** le disposizioni dei commi 4 e 5¹³ [dell'art. 24] non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto **un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione**. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'**alienazione**".*

Il comma 3 dell'art. 20 del TUSP prevede che *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. [per gli atti delle università aventi sede nella regione la Sezione regionale di controllo]"*.

Il successivo comma 4 prevede che *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 [struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. [per gli atti delle università aventi sede nella regione la Sezione regionale di controllo]"*.

L'Art. 34 (Partecipazione a società, consorzi e altri enti) comma 7 del Regolamento generale di Ateneo recita:

“7. La partecipazione e il coinvolgimento dell'Ateneo negli enti di cui al presente articolo sono sottoposti, di norma ogni triennio, alla verifica del consiglio di amministrazione, il quale, previo parere del senato accademico, accerta la conformità delle attività svolte rispetto agli obiettivi programmati e la coerenza delle risorse impiegate rispetto ai risultati ottenuti”.

1.2. Procedimento

Sulla base della sopra citata normativa il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni, in collaborazione con il Settore bilancio commerciale e IVA, raccoglie periodicamente alcuni dati sulla partecipazione dell'Ateneo a ciascun Ente Terzo da presentare alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università affinché approvi il mantenimento della partecipazione nell'ente, con o senza interventi, oppure il recesso dall'ente.

La suddetta verifica avviene **annualmente** con riferimento alle **partecipazioni societarie** in osservanza del D. Lgs. 165/2016 (TUSP), mentre avviene **di norma ogni triennio**, previo parere del senato accademico, con riferimento a **tutte le altre partecipazioni** in osservanza dell'art. 34, comma 7, del Regolamento generale di Ateneo.

Circa la verifica annuale sulle **partecipazioni societarie**, i provvedimenti di cui al su citato TUSP sono, quindi, adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi:

- a) alla struttura individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il sistema informatico di acquisizione di dati predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;
- b) alla sezione di controllo della Corte dei conti competente per territorio.

Dunque il consiglio di amministrazione dell'Ateneo è chiamato, entro il 31 dicembre di ogni anno, sia ad **approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Università di Genova approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo nell'anno precedente, sia all'**adozione del piano di razionalizzazione periodica** delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi di Genova al 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP.

La relativa documentazione è predisposta con la collaborazione dell'Area risorse e bilancio e si pone in continuità con quanto deliberato dal consiglio di amministrazione in occasione della precedente revisione ordinaria ex art. 20 TUSP; è inoltre in aderenza agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D. L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) espressi dal Ministero delle Finanze e dalla Corte dei Conti pubblicati il 21 novembre 2019 sul portale del Tesoro, alla luce dell'attività svolta dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP.

Tali indirizzi si pongono come un aggiornamento degli indirizzi espressi per l'anno 2018 e forniscono il dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nei provvedimenti richiamati dall'art. 20 del TUSP.

In occasione della suddetta verifica annuale il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni pone all'attenzione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo anche eventuali segnalazioni delle Strutture interessate, oppure del Rettore o Prorettori/Delegati competenti, in ordine al sopraggiunto disinteresse alla partecipazione dell'Università all'Ente Terzo e alla collegata richiesta che l'Ateneo receda dall'ente.

Circa, invece, tutte le **partecipazioni in enti terzi diversi dalla società**, il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni presenta periodicamente, di norma ogni triennio, alla deliberazione degli organi di governo dell'Università lo stato di tali partecipazioni per la verifica di cui all'Art. 34 - Partecipazione a società, consorzi e altri enti, comma 7, del Regolamento generale di Ateneo.

In tale occasione il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni segnala ai suddetti organi di governo se, relativamente alla partecipazione all'Ente Terzo da parte dell'Ateneo, sono attualmente presenti eventuali criticità di tipo giuridico, così come il Settore bilancio commerciale e IVA segnala se sono attualmente presenti eventuali criticità di tipo economico-finanziario.

Ai Direttori delle Strutture interessate, per potere provvedere all'adempimento di cui sopra, è richiesto di trasmettere al Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni una deliberazione del relativo Consiglio in ordine al permanere dell'interesse alla partecipazione dell'Ateneo all'Ente Terzo, con conferma di assunzione di tutti gli oneri connessi, oppure al sopraggiunto disinteresse e alla collegata richiesta che l'Università receda dall'ente.

Tale deliberazione deve essere accompagnata da una relazione del/i docente/i dell'Ateneo coinvolto/i primariamente nell'attività dell'Ente Terzo, in cui vengano sinteticamente illustrati sia i risultati ottenuti dall'Università con la partecipazione all'Ente Terzo nell'ultimo triennio, sia i risultati previsti nel prossimo triennio.

Nel caso di partecipazione in Ente Terzo di interesse generale dell'Ateneo, il permanere dell'interesse alla partecipazione oppure il sopraggiunto disinteresse viene verificato con il Rettore e i Prorettori/Delegati competenti.

Successivamente alle suddette deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni, in collaborazione con il Settore bilancio commerciale e IVA, cura i successivi adempimenti esecutivi.

2. Obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente

2.1. Regolamentazione di Ateneo¹⁴

¹⁴ Cfr. anche l'Art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 che recita:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*
 - b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*
 - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;*
 - d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;*
- d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.*

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

L'Art. 34 (Partecipazione a società, consorzi e altri enti) comma 8 del Regolamento generale di Ateneo recita:

“8. La partecipazione agli enti di cui al presente articolo è pubblicizzata nelle forme previste dalla normativa vigente.”.

2.2.Procedimento

Sulla base della sopra citata normativa il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni provvede regolarmente, in collaborazione con il Settore bilancio commerciale e IVA e l'Ufficio trasparenza, anticorruzione e privacy, a raccogliere (anche presso gli stessi enti terzi) e schedare atti e dati concernenti gli enti partecipati dall'Ateneo, da pubblicare annualmente sulle pagine intestate *“Enti controllati”* dell'Amministrazione trasparente del sito web di Ateneo (https://unige.it/trasparenza/enti_controllati.html).

In particolare vengono pubblicati:

- a) le copie dei provvedimenti assunti dall'Università (D. Lgs. 33/2013, art. 22, c. 1, lett d-bis) - cfr. punto 8.b.1;
- b) i dati degli enti partecipati dall'Ateneo (D. Lgs. 33/2013, art. 22, c. 2 e 3), con la rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra l'amministrazione e gli enti;
- c) le autocertificazioni degli interessati di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi negli organi dell'Ente Terzo in rappresentanza dell'Università (D. Lgs. 39/2013, art. 20, comma 3) – cfr. punto 5.b.2.

3. Obblighi di pubblicazione su banche dati

3.1. Regolamentazione di Ateneo¹⁵

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.”

¹⁵ Cfr. anche l'art. 20, comma 3, del TUSP che recita:

“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.[per gli atti delle università aventi sede nella regione la Sezione regionale di controllo]”.

L'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, recita:

“1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predisponde un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predisponde un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il

L'Art. 34 (Partecipazione a società, consorzi e altri enti) comma 8 del Regolamento generale di Ateneo recita:

“8. La partecipazione agli enti di cui al presente articolo è pubblicizzata nelle forme previste dalla normativa vigente.”.

3.2 Procedimento

Sulla base della sopra citata normativa il Settore Bilancio commerciale e IVA provvede regolarmente, in collaborazione con il Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni, a raccogliere (anche presso gli stessi enti terzi) e schedare i dati e i provvedimenti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie e alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione di tali partecipazioni (art. 20, commi 1, 2 e 4, del su citato D. Lgs. n. 175/2016 - TUSP) e, come ricordato sopra al punto 4.3.2, le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed altri enti (cfr. art. 17 del D. L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114), da comunicare annualmente attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>).

Si precisa, in particolare, che caricare in tale applicativo il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP circa l'esito della revisione periodica delle partecipazioni societarie assolve l'obbligo di trasmissione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 17 del D. L. n. 90/2014 (che prevede, appunto, un sistema informatico di acquisizione dati), fermo restando l'obbligo di comunicazione del provvedimento anche alla competente sezione di controllo della Corte dei conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 3 dell'art. 20 del TUSP.

sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma.

L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.”.

Inoltre, come accennato sopra, attraverso il suddetto applicativo devono essere comunicate le partecipazioni in enti diversi dalle società (fondazioni, consorzi, ecc.) e le informazioni relative ai rappresentanti in organi di governo di società ed altri enti partecipati.

10. RECAPITI PER INFORMAZIONI

Università degli Studi di Genova

Area legale e generale

Settore patrimonio, enti partecipati e convenzioni (competente per: Costituzione di/adesione a nonché partecipazione a enti terzi)

Via Balbi, 5 - 16126 Genova

Alessia Antonini – tel. +39 010 209 9237; solo interno 59237;

Michele Sannino – tel. +39 010 209 51324;

Claudio Bonzano – tel. +39 010 209 51674;

Giulia Roggero - tel. +39 010 209 5537; solo interno 55537;

fax +39 010 209 51956

e-mail: enti.partecipati@unige.it

Area risorse e bilancio

Servizio attività commerciale e centri autonomi di gestione (competente per: Analisi delle attività finanziarie e di bilancio degli enti partecipati dall'Ateneo; dati per il Bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati)

Settore bilancio commerciale e IVA

Via Balbi, 5 - 16126 Genova

tel. +39 010 209 51640 – 9445 (solo interno 59445) – 9540 (solo interno 59540) – 9541 (solo interno 59541)

e-mail: adempimentifisco@unige.it

Area negoziale (per informazioni su servizi notarili)

Settore acquisti servizi

Via Balbi, 5 - 16126 Genova

tel. +39 010 209 51837 – 9267 (solo interno 59267) - solo interno 59547 – 51852 - 51835

e-mail: acquisto.servizi@unige.it

Area legale e generale (per adempimenti relativi a privacy, anticorruzione e trasparenza)

Servizio affari generali

Ufficio trasparenza, anticorruzione e privacy


Via Balbi, 5 - 16126 Genova

tel. +39 010 209 51693 – 51669

e-mail: anticorruzionetrasparenza@unige.it

11. DIAGRAMMI DI FLUSSO

1. Diagramma di flusso relativo alla partecipazione dell'Ateneo a un ente terzo



2. Diagramma di flusso relativo alla costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra l'Ateneo e altre parti

